



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.

CONSIDERATO che il Coordinamento di cui all'articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come illustrato nei verbali delle riunioni del 5 ottobre 2015 e del 22 giugno 2016,

- VISTI i chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE;
- CONSIDERATI i quesiti pervenuti dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati;
- CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare i criteri già posti a riferimento con la circolare ministeriale del 13 luglio 2004, relativa all'applicazione dell'allora vigente D.lgs. 372/99, al fine di consentire confronti univoci con le soglie di assoggettabilità ad AIA cui all'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, in considerazione degli sviluppi normativi;

ha concordato sulla opportunità di emanare i presenti criteri aggiuntivi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC);

VISTA la nota 23189/GAB del 28 ottobre 2016, con la quale il sig. Capo di Gabinetto ha ritenuto più coerente con il dettato normativo, ancorché diversamente dalla prassi instauratasi, che i criteri definiti nell'ambito delle attività del citato Coordinamento siano emanati a cura della scrivente Direzione Generale;

CONSIDERATO che presenti criteri integrano e non sono in contrasto con le linee di indirizzo già emanate dal sig. Ministro con circolare del 27 ottobre 2014, n.

ID Utente: 4066

ID Documento: DVA-D3-IAI-4066_2016-0006

Data stesura: 03/11/2016

✓ Resp. Sez.: Mifillo A.D.

Ufficio: DVA-D3-IAI

Data: 11/11/2016

✓ Resp. Div.: Mifillo A.D.

Ufficio: DVA-D3

Data: 11/11/2016

22295-GAB e con i criteri già emanati dal sig. Ministro con circolare del 17 giugno 2015, n. 12422-GAB;

CONSIDERATO che la notifica dei presenti criteri ai soggetti interessati, e in particolare alle Autorità Competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avviene attraverso la sua pubblicazione *on-line* sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

FERME RESTANDO le definitive determinazioni in materia proprie di ciascuna autorità competente;

EMANA

i seguenti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46, concordati in sede di Coordinamento ex articolo 29-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione

Salvo i casi in cui la significatività ambientale dell'installazione industriale prescinde dalla sua dimensione (raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell'amianto, impianti chimici, ...), il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs. 152/06, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva.

A riguardo (salvo il caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto solo per alcune industrie alimentari dalla direttiva 2010/75/UE), per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

E' possibile che tale capacità massima sia nei fatti determinata da un *limite legale alla capacità produttiva*, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale *limite legale alla capacità produttiva* è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi. Si noti che, in caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli

obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il *limite legale alla capacità produttiva* e pertanto l'esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-*quatuordecies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06, nonché l'intervento, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, lettera d, del D.lgs. 152/06, dell'autorità competente in materia di AIA.

Escluso il citato caso di *limite legale alla capacità produttiva*, la capacità massima dipende da caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" dell'impianto.

In casi più complessi, in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da pluralità di prodotti, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità, la lettura dei "dati di targa" non è immediatamente significativa e pertanto si devono considerare le assunzioni seguenti:

- a) in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
- b) in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
- c) in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo;
- d) in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
- e) per capacità specifica si considera il funzionamento dell'apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.

2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06

- a) *Arrostimento* - Con particolare riferimento al punto 2.1, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso.
- b) *Capacità di colata continua* - Con particolare riferimento al punto 2.2, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all'ora, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo.
- c) *Vasche di trattamento* - Con particolare riferimento al punto 2.6, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per l'individuazione di quali siano da intendere vasche di trattamento «di superficie di metalli e materie plastiche

mediante processi elettrolitici o chimici», si faccia riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, *water blasting*...

- d) *Produzioni chimiche* - Con particolare riferimento al punto 4, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, fermo restando quanto già chiarito al punto 6 del decreto 12422-GAB del 17 giugno 2015, si precisa che nelle categorie IPPC 4 rientrano solo installazioni nelle quali si svolgono reazioni chimiche o biochimiche. Sono pertanto da considerarsi escluse le installazioni in cui i prodotti subiscono solo processi fisici (quali filtrazione, distillazione, miscelazione, confezionamento, ...).
- e) *Accumulo temporaneo* - Con particolare riferimento alla categoria IPPC 5.5, appare opportuno chiarire che in tale contesto le locuzioni “accumulo temporaneo” e “deposito temporaneo” vanno interpretate alla luce dell’accezione utilizzata in sede comunitaria dalla direttiva 2010/75/UE, nel senso di ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva (definiti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06).

Conseguentemente deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo.

Nel caso di altri “accumuli temporanei”, ove si rilevi una criticità nell’assicurare e accertare la destinazione finale dei rifiuti, e quindi nell’escludere che il deposito avviene “prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6”, considerato il significativo potenziale impatto di un deposito di 50 Mg di rifiuti pericolosi, l’installazione dovrà dotarsi di AIA.

Riguardo i criteri temporali da considerare per il confronto con la soglia di cui alla categoria 5.5, è adeguato di far riferimento alla quantità di rifiuti che istantaneamente possono essere presenti nell’impianto.

- f) *Cartone ondulato* - Con particolare riferimento al punto 6.1, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, si ribadisce che la produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa, in quanto tale attività consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.

3. Parti di installazione gestite separatamente

E’ possibile che diverse parti dell’installazione, soggetta ad AIA ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/06, siano gestite da diversi gestori.

In tali casi, fermo restando quanto già chiarito al punto 1 del decreto 12422 del 17 giugno 2015 circa la possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione

del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione, è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria siano comunque applicati per ciascuna di tali parti, garantendo tra l'altro efficaci procedure di partecipazione del pubblico, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione, la possibilità di disporre riesame, etc...

4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività

Alla cessazione definitiva delle attività di una installazione soggetta ad AIA può essere necessario attuare una serie di azioni, regolamentate da diversi disposti normativi. Al fine di chiarire come tali diverse azioni si rapportano tra loro risulta opportuno identificarle come segue.

- a) *pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti* - si tratta di una fase esplicitamente disciplinata nell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7, del D.Lgs 152/06, e riguardo la quale, pertanto, l'autorità IPPC è competente a porre prescrizioni e l'organo di controllo IPPC a verificarne la piena attuazione;
- b) *ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento* - si tratta di azioni pertinenti solo nel caso di installazioni soggette alla presentazione della relazione di riferimento, le quali, alla cessazione dell'esercizio delle attività IPPC, sono in ogni caso tenute a effettuare, secondo quanto disciplinato dall'autorità competente nell'AIA, una nuova valutazione dello stato di contaminazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera b, del D.Lgs 152/06) e se del caso a ripristinare il sito. Questa ultima fase è assicurata dalle garanzie finanziarie fornite alla Regione (ai sensi del comma 9-*septies* del medesimo articolo). A riguardo, pertanto, si rileva una competenza dell'autorità IPPC nel fissare le condizioni con cui svolgere tali azioni, una competenza dell'organo di controllo IPPC nel verificarne la piena attuazione, una competenza regionale nel porre in atto le eventuali misure correttive attivando le garanzie finanziarie.

In caso di installazioni nelle quali si opera una dismissione parziale, ovvero si introducono modifiche impiantistiche o gestionali tali da ridurre l'estensione del sito interessato dalle attività autorizzate con AIA, in occasione dell'approvazione delle modifiche potrà essere chiesto anche il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento delle aree non più interessate dall'attività soggetta ad AIA, nonché l'aggiornamento della relazione di riferimento con riduzione delle aree investigate.

In caso di installazioni che cessano di essere soggette ad AIA, ma nel cui sito continuano ad essere condotte attività industriali (ad esempio al di sotto delle soglie IPPC), l'obbligo di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento si applica con il cessare della validità dell'AIA, tenendo conto,

- come previsto dalla norma, della fattibilità tecnica delle misure e (ove pertinente) dell'uso futuro del sito già approvato.
- c) *dismissione delle infrastrutture* – come indicato nell'articolo 29-*sexies*, comma 7, del D.Lgs 152/06, la demolizione e lo sgombero non sono generalmente oggetto dell'AIA. Tali fasi, pertanto, sono tipicamente disciplinate attraverso altri tipi di autorizzazione;
 - d) *bonifica del sottosuolo e delle acque sotterranee* – si tratta di una fase disciplinata dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, che individua i casi in cui essa è necessaria e le relative competenze. Va peraltro rilevato che tale fase può avere qualche connessione con gli obblighi recati dall'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.lgs. 152/06, poiché, ai sensi delle lettere d) ed e) di tale comma, nell'AIA dovrebbero essere presenti condizioni sostanzialmente volte a garantire la successiva bonifica, ove necessaria. Operativamente si ritiene che ciò possa declinarsi prevedendo nell'AIA, in previsione della cessazione delle attività, di rilevare (ove è ragionevole temerla) l'eventuale grave contaminazione del suolo, al fine dell'eventuale attivazione degli obblighi di bonifica.

5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento

La norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma tali verifiche risultano comunque opportune.

In proposito le azioni di verifica in sito di quanto argomentato a sostegno di tale dichiarazione potranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore

In attuazione dell'AIA il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. E' possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate.

Peraltro gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione.

Pertanto anche in tali casi, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 6, del D.lgs. 152/06, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore.

7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT

La norma prevede che, generalmente, il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT sia avviato dall'autorità competente, eventualmente sulla base di uno specifico calendario. Ciò, peraltro, non preclude al gestore la possibilità di presentare autonomamente istanza in tal senso.

Riguardo l'estensione del riesame, si rileva che il recepimento italiano della disciplina IPPC, riconosciuta l'esigenza di definire i contenuti dell'AIA sulla base di valutazioni integrate estese all'intera installazione, connota il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT come un riesame complessivo, alternativo a quello periodico da garantire ogni 10-16 anni. Conseguentemente non appare generalmente possibile limitare tale riesame alla sola verifica di coerenza con le Conclusioni sulle BAT.

Peraltro, se l'AIA è stata già aggiornata dopo la pubblicazione delle pertinenti Conclusioni sulle BAT con un provvedimento che le cita espressamente (ad esempio nelle premesse dell'atto) e le tiene effettivamente in conto (confrontando in particolare le scelte effettuate in merito ai valori limite di emissione con i BAT-AEL), l'avvio di un nuovo specifico riesame appare un inutile aggravio dell'azione amministrativa e va pertanto evitato.

Generalmente i provvedimenti di VIA e le conseguenti autorizzazioni alla realizzazione delle opere di per sé non impegnano il gestore ad effettuare gli interventi progettati, ma piuttosto a non effettuarli se non in conformità con le condizioni fissate. Pertanto la presenza (o pendenza) di pronunce di VIA relative a nuovi assetti impiantistici, che tengono conto delle Conclusioni sulle BAT, non è rilevante ai fini del parallelo avvio del riesame ex art. 29-*octies*, comma 3.a, del D.Lgs. 152/06, a meno che il gestore non richieda espressamente di non avviare tale riesame, impegnandosi a sospendere l'esercizio ove non riesca (anche per cause indipendenti dalla sua volontà) ad attuare il nuovo assetto entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT.

8. Attività di produzione di farine per mangimi

L'utilizzo di scarti animali di lavorazione dell'industria alimentare per produrre mangimi può configurarsi a tutti gli effetti gestione di sottoprodotto e pertanto la più corretta classificazione del processo fa riferimento alla categoria 6.4– *fabbricazione di mangimi*, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, e non alla categoria 6.5 – *recupero di residui animali*, che ha diverse soglie.

9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, ...) per gli impianti dotati di AIA

L’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale.

Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), sia amministrativi (quali la tenuta dei registri, l’apposizione di idonea cartellonistica, l’iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, etc...) individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori. Ciò, a scanso di fraintendimenti, potrebbe essere chiarito nelle premesse dei provvedimenti di AIA, magari rammentando che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell’AIA.

Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell’articolato del provvedimento di AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.

A riguardo un caso particolare è costituito dalle aziende AIA che effettuano una attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell’iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato.

Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell’AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime semplificato, fino al successivo aggiornamento dell’AIA (che autorizza in maniera espressa la variazione).

10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

Le attività di sperimentazione sono richiamate in un due punti distinti della parte seconda del D.Lgs 152/2006. In particolare, l’allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina IPPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, mentre l’art. 29-*sexies*, comma 9-*ter*, prevede la possibilità di fissare deroghe temporanee ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

A riguardo appare opportuno chiarire le differenze tra i due casi.

La disposizione dell’articolo 29-*sexies*, comma 9-*ter*, è stata introdotta, conformemente alla direttiva comunitaria (art. 15, par. 5, della direttiva

2010/75/UE), per permettere ai gestori di impianti IPPC di sperimentare tecniche nuove che potrebbero, tra l'altro, garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (punto 17 delle premesse della direttiva).

Invece, l'esclusione operata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 si riferisce ad impianti la cui finalità non è la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, ma la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per tali impianti, a causa della natura intrinseca delle attività in essi svolte, non è possibile l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, e va pertanto garantita l'esclusione dagli obblighi IPPC.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)